



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Prima Sezione civile

R.G. 3044/2021

La Corte D'Appello di Milano, Prima Sezione civile, in persona dei magistrati:

Giuseppe Ondei

Presidente

Massimo Meroni

Consigliere

Alessandra Aragno

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3044/2021** promossa in grado d'appello

DA

██████████ SRL (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA
██████████ ██████████ 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in
atti, unitamente all'avv. ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

APPELLANTE

CONTRO

██
(C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████ ██████████

Firma to Da: A RAGNO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie n. 115a11494799606309:9d1b919462c24b
Firmato Da: OLLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie n. 64be23767680497e - Firmato Da: ONDEI GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie n. 376b6681de7a6014



20121 MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLATO

E

[REDACTED] S.P.A., quale avente causa di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.P.A., C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano, Via [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED] [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in atti

INTERVENUTO

Conclusioni parte appellante:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza,

- *in via via preliminare sospendere la efficacia della impugnata sentenza;*
- *nel merito in via principale pervenire alla integrale riforma della impugnata sentenza accertando e dichiarando la carenza di prova da parte ingiungente [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto revocare il decreto opposto, ovvero, in mero subordine previa sospensione della provvisoria esecutività per le ragioni di cui in narrativa,*

ed ancora, previa si opus rinnovazione della CTU percipiente che rilevi le contestate illegittimità e provveda al ricomputo dei saldi effettivi ed in accoglimento della domanda anche in via riconvenzionale:

- *accertare e dichiarare anche in via riconvenzionale la nullità dei rapporti contrattuali indicati in narrativa per difetto di forma stabilita dalla legge ad substantiam ed accertare per l'effetto l'applicabilità del solo interesse legale;*
- *accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, ovvero l'inefficacia delle condizioni contra legem relative ai contratti di conto corrente dedotti e come da dedotta motivazione e, per l'effetto, dichiararsi applicabile il solo tasso legale;*
- *accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interesse ultralegali, cms, spese, valute e della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione ai menzionati conti, epurandone dai saldi i corrispondenti importi dichiarando, altresì, che la società opponente nulla doveva a tali titoli;*
- *accertare e dichiarare l'entità degli interessi usurari percepiti nei trimestri indicati e, per l'effetto, epurare i relativi importi dai corretti saldi dichiarando che nulla era dovuto da parte opponente a tali titoli, ex lege 108/96 e 644 C.P.;*



- accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale alla luce delle illegittimità di cui sopra, il ricomputo delle partite dare ed avere all'attualità, individuando i corretti saldi dei rapporti oggetto di causa;
 - conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare che la Banca opposta senza alcun adeguato titolo ha addebitato all'opponente importi non dovuti e ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti decurtando dai menzionati rapporti tutte le somme illegittimamente applicate e/o addebitate e/o percepite a titolo di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, spese, cms e valute;
 - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e per conseguenza revocare l'opposto decreto;
 - condannare la banca opposta, quale conseguenza della rideterminazione dei corretti saldi dei singoli rapporti, al riaccredito nei conti ancora aperti, N. 11192.82 della somma di € 118.246,26 e N. 2267.59 della somma di € 223.860,33 ovvero quelle somme maggiori o minori che appariranno di giustizia ed alla restituzione, per i conti chiusi n. 2269.45, della somma di € 167.448,85 e n. 6934.79 della somma di € 390.237,17 ovvero di quelle somme maggiori o minori che appariranno di giustizia effettuate, se del caso, le necessarie compensazioni e sempre oltre interessi e rivalutazione ed oltre interessi sui saldi attivi.
- Con vittoria delle spese e competenze del giudizio"

Conclusioni MPS:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così giudicare:

in via preliminare,

respingere l'istanza di [REDACTED] S.r.l. di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7571/2021 del Tribunale ordinario di Milano;

nel merito: rigettare l'appello proposto da [REDACTED] S.r.l. contro la sentenza n. 7571/2021 del Tribunale ordinario di Milano, confermandola integralmente;

in via istruttoria: respingere, in quanto inammissibile, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio formulata ex adverso;

in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A."

conclusioni [REDACTED]

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così giudicare:

in via preliminare,

respingere l'istanza di [REDACTED] S.r.l. di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7571/2021 del Tribunale ordinario di Milano;



nel merito: previa occorrendo declaratoria di difetto di legittimazione passiva della concludente quanto alle domande restitutorie formulate dall'appellante, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] S.r.l. contro la sentenza n. 7571/2021 del Tribunale ordinario di Milano, confermandola integralmente;

in via istruttoria: respingere, in quanto inammissibile, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio formulata ex adverso;

in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali Iva e Cpa"

SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE

I fatti di causa e la sentenza di I° grado

1. Su istanza di [REDACTED] s.p.a. il Tribunale di Milano aveva emesso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento, nei confronti di [REDACTED] s.r.l., della somma di € 227.284,73 (di cui € 171.113,20 per saldo debitore del conto corrente n. 2267,59 ed € 56.181,53 per saldo debitore del conto corrente n.11192,62) oltre interessi e spese del procedimento monitorio, conti che erano stati estinti nel gennaio 2017.

[REDACTED] s.r.l. proponeva opposizione a detto decreto eccependo, *in primis*, la nullità dei contratti di conto corrente in quanto contratti non sottoscritti dalla banca ma dal solo correntista; a cascata rispetto a detto rilievo veniva contestata la legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle varie spese (di liquidazione e amministrazione, affidamenti e scoperti comprese penalità per sconfinamenti autorizzati e per revisioni di pratica) in quanto costi non oggetto di specifica pattuizione; l'indebito conteggio di interessi superiori al tasso legale perché non pattuiti; l'illegittima applicazione dell'anatocismo, nonché il superamento del tasso soglia usura. Concludeva pertanto l'opponente chiedendo la restituzione a suo favore di oneri indebiti per € 223.860,33 relativamente al conto n. 2267,59 e di € 118.246,26 riferiti al conto n.11192,62.



La società opponente riferiva inoltre di avere intrattenuto con la banca opposta altri rapporti di conto corrente deducendo che anch'essi erano affetti dai medesimi profili di nullità così generando "ristorni" a suo favore, da cui conseguiva un debito della banca ben maggiore di quanto oggetto di ingiunzione.

A sostegno delle sue allegazioni l'opponente produceva perizia di parte riportante i rapporti di dare/avere, depurati degli asseriti indebiti.

La banca chiedeva il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avanzate.

Il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto evidenziando, innanzi tutto, l'infondatezza del rilievo relativo alla mancata sottoscrizione da parte della banca dei moduli contrattuali ed affermando, sulla base della documentazione prodotta, la corretta pattuizione tra le parti di interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese previste.

In punto usura, oltre a sottolineare che la stessa perizia di parte aveva ravvisato la sola presenza di una usura sopravvenuta (irrilevante secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità: Cassazione. Sezioni Unite sent.n. 24675 del 19/10/2017), rilevava comunque l'erroneità del metodo di calcolo utilizzato dal professionista dell'opponente, contrario alle indicazioni della Banca d'Italia. Sull'anatocismo rimarcava la presenza, per tutti i conti in contestazione, della clausola che prevedeva la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, passivi e attivi.

In ultimo respingeva l'eccezione di improcedibilità proposta dall'opponente per mancata attivazione della procedura di mediazione, stante la sua tardività.

2. L'appello.

Avverso tale sentenza proponeva appello la s.r.l. [REDACTED] chiedendone la totale riforma ed instando per la rinnovazione della CTU contabile. L'istituto bancario chiedeva respingersi l'impugnazione proposta. Interveniva in



giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la [REDACTED] s.p.a., nella sua qualità, derivante da una operazione di scissione, di esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti compresi nel compendio scisso, ivi incluso il credito vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.r.l.

Nel contempo l'intervenuta evidenziava che, in forza degli accordi assunti nel corso della operazione di scissione, non erano ricomprese, nei crediti ceduti, le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse a detti rapporti originate da condotte poste in essere prima della scissione.

Precisate le conclusioni definitive, ed assegnati alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, la Corte tratteneva la causa a decisione.

E' opportuno segnalare che le conclusioni dell'appellante riguardano anche voci, quali ad esempio il superamento del tasso soglia usura, non oggetto di impugnazione: tali domande non verranno, ovviamente, esaminate.

3. Il primo motivo di appello e decisione della Corte

Con il primo motivo l'appellante reitera l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione. In particolare, rileva l'erroneità della sentenza, là ove ha affermato trattarsi di eccezione tardiva.

Sul punto il Tribunale aveva infatti affermato che: *“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Poiché nel caso di specie né l'attrice opponente-convenuta in senso sostanziale, né il giudice hanno rilevato la predetta omissione alla prima udienza, la doglianza formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni risulta ampiamente tardiva”*.

La tesi difensiva dell'appellante trae le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che, nel settembre 2020, ponendo fine ad un contrasto in allora presente relativo alla individuazione, nelle cause di opposizione a



decreto ingiuntivo, del soggetto onerato ad iniziare la procedura di mediazione, avevano affermato che tale doveva intendersi il creditore opposto. Secondo l'appellante tale pronuncia rappresenta il *dies a quo* dal quale fare decorrere i termini per la proposizione dell'eccezione. Rileva infatti la società: *“La prima udienza successiva alla sentenza sopra menzionata si concludeva nell'inerzia della parte opposta, che non instava per l'ammissione della procedura di mediazione e pertanto parte opponente, esaurito il termine per la parte promotrice del giudizio di richiedere termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria, alla prima udienza successiva alla mancata richiesta della parte onerata, eccettiva l'improcedibilità”*.

La ricostruzione dell'appellante è del tutto infondata, essendo ovvio che alcun valore può avere, in punto tempestività della proposizione dell'eccezione di improcedibilità, la citata sentenza delle Sezioni Unite. Anche in una situazione di non chiarezza giurisprudenziale in merito al soggetto che doveva dare inizio alla procedura di mediazione, era onere di colui che intendeva fare valere la mancata attivazione della stessa, proporre l'eccezione nei termini stabiliti dalla legge. La pronuncia della Cassazione non ha certo l'effetto, come pretenderebbe la società, di rimessione in termini per l'esercizio di una facoltà processuale i cui termini sono regolati dalla legge (art. 5 comma 1 bis del D.L.vo n.28/2010).

3.1. Secondo motivo di appello e decisione della Corte

Con il secondo motivo parte appellante rileva che l'istituto bancario non ha assolto al suo onere probatorio. Evidenzia in particolare la società che la banca:

- *quanto al conto n° 2267.59 non ha depositato il contratto di apertura e non ha prodotto la sequenza integrale ed originale né degli estratti conto ordinari, né degli scalari,*



- *quanto al conto n°11192.82 la banca non ha depositato il contratto di apertura, ma viene depositato solo un contratto di ben 4-5 anni successivo ed i soli prospetti movimenti e non gli estratti conto scalari ed ordinari”.*

Il CTU ha effettivamente evidenziato che la banca non aveva prodotto, per il conto corrente n. 11192.98, il contratto di fido (dal medesimo CTU desunta di fatto) e per il n. 2267.59, gli estratti conto dall'apertura del rapporto, presenti solo, con sequenza integrale, a partire dal 02/01/2004.

La mancata produzione del contratto di fido, sulla cui esistenza entrambe le parti concordano, non ha permesso al CTU di fornire risposta al solo quesito relativo all'eccepito superamento del tasso soglia di usura. Senza volere esaminare se le riferite conclusioni del ctu sul punto siano corrette, deve essere, ancor prima, rilevata l'infondatezza nel merito dell'eccepito superamento del tasso soglia dell'usura per i motivi, non oggetto di impugnazione, già delineati dal Tribunale.

Del tutto irrilevante, pertanto, risulta la mancata produzione del contratto di fido.

Relativamente al secondo aspetto, e, cioè, quello riguardante l'assenza, per quanto attiene al conto n. 2267.59, della produzione integrale di tutti gli estratti conto a decorrere dalla data di apertura del medesimo, si tratta di rilievo inconferente sulla base di quanto affermato da univoca giurisprudenza.

Ormai da anni, infatti, la giurisprudenza di legittimità rileva che l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non è preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo e, da ultimo, ha altresì affermato che non necessariamente si devono calcolare i rapporti di dare/avere partendo dal saldo zero del primo estratto conto disponibile tutte le volte in cui vengano offerti elementi idonei *“ a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti*



gli estratti conto” specificando che “possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti” (si veda Cassazione n. 9526/19; n. 11543/19; 23852/20 e Cassazione n. 37776/21).

Nel caso in esame il saldo iniziale del conto corrente indicato nel primo estratto conto disponibile (primo trimestre 2004) è pari a – 1.149,83 euro.

Nessuna eccezione è stata avanzata dall’opponente, nemmeno nel corso della CTU attraverso il proprio ctp, sull’entità del saldo a suo debito indicato nell’estratto conto del 1° gennaio 2014. Anche in questa sede, nei suoi motivi di appello, la società si duole della non integrale produzione degli estratti conto solo perché da lei, infondatamente, ritenuto aspetto imprescindibile dal punto di vista dell’assolvimento dell’onere probatorio per potere avanzare domande di condanna, ma non contesta (se non in forza delle indebite annotazioni per importi reputati non dovuti per legge) l’entità del credito, d’altronde dalla società stesso riconosciuto come esistente, “*esigibile e scaduto*” (si veda missiva 15.7.13 inviata da [REDACTED] a [REDACTED]). In assenza di precisa contestazione, pertanto, in forza di quanto chiarito dall’art. 115 c.p.c., la banca non ha ritenuto di fornire la prova dell’origine del debito annotato nell’e/c del 2 gennaio 2004.

3.3 Terzo motivo di appello e decisione della Corte.

Con il terzo motivo parte appellante si duole del capo della sentenza che ha respinto la domanda di nullità dei contratti di conto corrente perché recanti la sola sottoscrizione del cliente (c.d. contratti monofirma) evidenziando, inoltre,



che l'istituto bancario non ha fornito la prova di avere consegnato al cliente copia del contratto.

Richiama, infatti, l'appellante la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in punto elementi che devono essere presenti per rispettare il requisito della forma scritta nei contratti bancari: *“il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati.”* (Cassazione SS.UU 898/18).

Medesimo principio è poi stato ribadito dalla Cassazione nel 2021 (ordinanza n. 9196/21) che ha ritenuto che *“.. la mancata sottoscrizione del documento contrattuale, da parte dell'Istituto bancario, non determini la nullità per difetto della forma scritta, essendo, per converso, sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo..”*.

Anche tale doglianza è destituita di fondamento, per tutti i contratti oggetto della presente controversia.

Infatti, per quanto attiene al contratto di conto corrente n. 11192.82 del 21 ottobre 2007, si rileva che è stata prodotta dalla banca una attestazione a firma della società ove espressamente questa dichiara di avere ricevuto in consegna copia del contratto.

Sostiene l'appellante che tale attestazione è stata da lei sottoscritta prima del perfezionamento del contratto: *“il contratto che si dichiara ricevuto è quello che deve ancora essere firmato, e che dal correntista viene poi reinviato alla Banca.”*

A voler tacere del fatto che non si comprende perché si dovrebbe fare firmare all'eventuale futuro cliente che gli è stato consegnato un modulo contrattuale,



l'infondatezza dell'affermazione della società la si desume dal fatto che la conferma di avere ricevuto copia del contratto è stata da lei sottoscritta lo stesso giorno della stipula del contratto.

Quanto agli altri contratti, si tratta di contratti per corrispondenza e la copia prodotta dalla banca riporta l'affermazione del correntista che dichiara di aderire alle proposte a lei inviate dalla banca, con evidente riconoscimento di essere in possesso di copia del contratto sottoscritto.

3.4 *Quarto motivo di appello e decisione della Corte*

Con il quarto motivo la società si duole del capo della sentenza che ha considerato validamente addebitate le commissioni di massimo scoperto nei contratti oggetto di esame, per essere state correttamente pattuite.

Evidenzia l'appellante che una valida pattuizione della cms richiede che venga indicata non solo la mera percentuale di calcolo (nel caso di specie presente), ma altresì che *“vengano specificati i meccanismi operativi della cms stessa e quindi se per massimo scoperto si debba intendere il debito massimo che il conto corrente raggiunge anche per un solo giorno o quello che duri una determinata frazione temporale, oppure sull'importo generale dei prelevamenti: insomma deve indicarsi su quale importo vadano conteggiate e quale sia il limite temporale applicativo”*.

Sul punto l'istituto bancario ha richiamato alcuna giurisprudenza di merito che reputa sufficiente per la validità della cms la sola indicazione dell'aliquota applicata.

Innanzitutto si premette che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, e ciò alla luce degli interventi legislativi (D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102), interventi che hanno sancito la legittimità della previsione di questo costo.



Ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., però, per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto della effettiva portata della clausola.

Nel caso di specie in entrambi i contratti di conto corrente è stata indicata la sola aliquota che deve essere applicata, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, in particolare né la base imponibile né la periodicità di determinazione.

L'eccezione di nullità della clausola che prevede la cms è pertanto fondata.

Sul punto non si possono utilizzare le conclusioni del CTU nominato in I° grado, poiché il consulente ha cumulato questa voce con altre spese, risultate invece validamente pattuite.

Ritiene la Corte, anche in considerazione della antieconomicità, per entrambe le parti, di una tale soluzione, di non dovere esperire una consulenza contabile per individuare il totale della cms illegittimamente addebitata.

La perizia di parte prodotta dall'appellante ha individuato, per ciascun contratto in esame, quanto addebitato dall'istituto bancario a titolo di cms.

Ritiene la Corte di potere utilizzare tali dati anche in considerazione del fatto che, pur avendo la banca contestato altri aspetti della predetta consulenza, nessuna eccezione ha avanzato in punto entità della cms ivi indicata.

Pertanto, estrapolando tali valori si rileva che la banca ha addebitato a titolo di cms:

per il conto n. 2267.59: euro 1684, 40;



per il conto n. 2269.45: euro 385,92;

per il conto n. 6934.79: euro 600,00;

per il conto n. 11192.82: euro 648,55

Per un totale di euro 3.318,87 che devono essere restituiti dalla banca.

3.5 Quinto motivo di appello e decisione della Corte

Con il quinto motivo l'appellante si duole della decisione assunta dal Tribunale in punto anatocismo, là ove è stata ritenuta la conformità a legge dell'operato della banca in forza delle pattuizioni contrattuali che prevedono una pari periodicità degli interessi passivi e di quelli attivi.

Rileva l'appellante che:

- *sul conto 2267/59 solamente il contratto 10.8.2014, successivo all'apertura del conto, prevede una pari periodicità;*
- *sul conto 11192.62 solamente il contratto del 14.2.2012, successivo di circa 5 anni all'apertura del conto, prevede la pari periodicità per altro di periodo innominato;*
- *quanto al conto 2269.45 la previsione avviene per la prima volta con il contratto 8.11.2005 (il che in assenza di contratto evidenzia come non vi fosse pattuizione originaria).*

L'assunto è infondato.

E' infatti sufficiente leggere il testo contrattuale del c/c 2267.59 del 10.8.04 per avvedersi che alla clausola n. 7 è scritto che *"i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel predetto frontespizio..."* ; il conto corrente n. 11192.62 del 21.11.07 prevede, all'art. 9 della *"Sezione conto corrente bancario"*, che *"i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel predetto frontespizio..."* ; il conto 2269.45 stipulato in data 8.11.05 contiene, all'art. 7, clausola identica a quella sopra esaminata per il conto 2267.59.



Nel corpo dei testi contrattuali, poi, si legge, in tutti i casi, l'indicazione della misura degli interessi creditori e debitori con la specificazione “*con capitalizzazione trimestrale*”.

3.6. Sesto motivo di appello e decisione della Corte

Con l'ultimo motivo l'appellante, pare di capire, si lamenta del fatto che il Tribunale non abbia aderito alle conclusioni del CTU.

Il motivo, così come formulato, è privo di alcuna valenza posto che il Tribunale ha partitamente esaminato nel merito le doglianze avanzate dall'appellante spiegando per ciascuna di essa il motivo del loro mancato accoglimento così chiarendo i motivi per i quali si è discostato dalle conclusioni del CTU. Non ha alcun valore proporre una doglianza generica di mancata adesione alle conclusioni del consulente (che ha posto alla base della sua perizia un assunto, quello dell'assenza dei contratti, disatteso dal Tribunale), quando i singoli motivi sono già stati esaminati voce, per voce.

4. In conclusione, l'appello è risultato fondato relativamente alla doglianza relativa all'indebita applicazione della cms.

Al parziale accoglimento dell'appello consegue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e la rideterminazione del saldo debitore a carico della società.

Ritiene la Corte che l'accoglimento di tale domanda, valutato l'irrisorio rapporto percentuale fra l'accolto ed il richiesto (pari ad 1/100) non espliciti alcun effetto in punto ripartizione delle spese di lite relative al 1° grado, così come regolamentate dal Tribunale, dovendosi tenere conto della soccombenza sostanziale e complessiva.

La condanna della società viene disposta a favore della [REDACTED] subentrata nella titolarità dei crediti, mentre rappresenterà una questione interna, non



oggetto della presente controversia, l'eventuale ripartizione del credito riconosciuto in capo a [REDACTED] tra [REDACTED] e [REDACTED]

Le spese del presente grado, liquidate secondo i valori medi delle tariffe forensi vigenti (escludendo la fase dell'istruttoria, in quanto fase non svoltasi), devono essere poste integralmente a carico della parte appellante soccombente, per i motivi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7571/21, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14237/2017 emesso dal Tribunale di Milano;
- CONDANNA la s.r.l. [REDACTED] al pagamento a favore di [REDACTED] - [REDACTED] S.P.A. della somma di euro 223.965,86 oltre interessi calcolati secondo la domanda del monitorio a decorrere dal 19.5.17 sino al saldo effettivo;
- CONFERMA, per il resto, l'impugnata sentenza;
- CONDANNA parte appellante al pagamento, a favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 9.515,00 oltre rimborso forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso, nella camera di consiglio del 25 maggio 2022



Il Consigliere estensore

Alessandra Aragno

Il Presidente

Giuseppe Ondei

